

# **NOTA DI LETTURA**

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208

(GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)

## **LEGGE DI STABILITA' 2016**

## A cura dell'Area

Relazioni Internazionali, Sicurezza, Legalità e Diritti Civili, Ambiente, Territorio e Infrastrutture, Protezione Civile e Sport

Responsabile Antonio Ragonesi

# AMBIENTE - QUALITÀ DELL'ARIA

## Art. 1 commi 85 e 86 - (Incentivi rottamazione autoveicoli più inquinanti)

Per l'anno <u>2016</u> è <u>autorizzata una spesa massima di 5 milioni di euro</u> da destinare a <u>incentivi fino ad un massimo di 8.000 euro per la sostituzione, mediante demolizione, di veicoli di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2" con veicoli nuovi, aventi classi di <u>emissione non inferiore ad euro 5</u>. L'incentivo è previsto per i veicoli acquistati dal primo gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017.</u>

Le modalità attuative sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Lo stanziamento non sembrerebbe sufficiente rispetto al potenziale mercato: <u>in presenza del contributo massimo, gli acquisti agevolabili sarebbero soltanto 625.</u>

## AMBIENTE - AREE NATURALI PROTETTE

### Art. 1 commi 237 e 238 - (Finanziamento parchi nazionali)

Dall'anno 2016, è <u>autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali</u> di cui all'articolo 1, comma 43, della legge28 dicembre 1995, n. 549. Viene quindi <u>estesa all'Isola del lago d'Iseo</u> – Monte Isola <u>l'applicabilità del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, finalizzato all'adozione di misure urgenti di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate negli ambiti territoriali espressamente indicati nell'Allegato «A» all'articolo 25, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che viene a tal fine integrato.</u>

### AMBIENTE - ESTRAZIONE IDROCARBURI

## Art. 1 commi da 239 a 242 - (Ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi)

Vengono introdotte una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività upstream):

- divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare (vale a dire all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette). Eliminate le disposizioni attualmente vigenti (comma 17 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006), che consentivano una serie di deroghe a tale divieto al fine di far salvi alcuni procedimenti concessori in corso, nonché quelli conseguenti e connessi anche ai fini di eventuali relative proroghe), confermando solo la parte della disposizione che fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati per la durata di vita utile del giacimento e comunque nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale.
- <u>eliminato il carattere strategico, di indifferibilità e urgenza delle c.d. attività upstream, riconoscendo</u> alle stesse il <u>solo carattere di pubblica utilità</u>, che costituisce uno dei requisiti per l'emanazione del decreto di esproprio (modifica del comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del 2014, cd. "Sblocca Italia");
- <u>abrogata la norma</u> (comma 1-bis del medesimo articolo 38) <u>che prevede l'emanazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente, di un piano delle aree in cui sono consentite le c.d. attività upstream;</u>
- il comma 241 dispone che, per le infrastrutture energetiche strategiche in caso di mancato raggiungimento delle intese con le Regioni, si procede esclusivamente con le modalità partecipative della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e non più anche con le modalità di cui al comma 8-bis dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004 (poteri sostitutivi di intervento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Il richiamo a tale comma 8-bis viene infatti soppresso<sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il comma 8-bis dell'articolo 1 della legge n. 239/2004 prevede una procedura secondo la quale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali dei termini per l'espressione degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni in materia energetica di cui ai commi 7 e 8 dello stesso articolo 1, il Ministero dello sviluppo economico invita le regioni a provvedere entro trenta giorni e in caso di ulteriore inerzia da parte delle stesse, rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede con la partecipazione della regione interessata.

• il comma 242 <u>modifica</u> quindi il <u>comma 8-bis dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004 escludendo che la procedura si applichi per l'adozione delle determinazioni statali in materia energetica</u>

#### AMBIENTE - AMIANTO E BONIFICHE

# Art. 1 commi da 274 a 279 - (Disposizioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

Il comma 274 dispone che <u>la maggiorazione contributiva</u> di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 257 del 1992 riconosciuta agli ex lavoratori, occupati nelle imprese esercenti attività di decoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata, <u>si applica ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico non solo nel corso del 2015</u>, come previsto dalla normativa vigente, <u>ma anche nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018</u> (senza la corresponsione di ratei arretrati).

Il comma 275 <u>estende la platea a cui si applicano le disposizioni</u>richiamate, <u>comprendendovi anche i lavoratori che</u>, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, <u>siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS</u> e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016

Il comma 276 <u>istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per l'accompagnamento alla quiescenza, entro il 2018, dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014, che non maturino i requisiti pensionistici ivi previsti. Risorse del Fondo pari a 2 milioni di euro per ciascun anno dal 2016 al 2018 da ripartire fra i lavoratori aventi diritto.</u>

Il comma 277 riconosce <u>ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile</u> ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall'amianto senza essere dotati degli <u>adeguati equipaggiamenti di protezione individuale</u> contro l'esposizione alle fibre di amianto, il <u>beneficio previdenziale</u>. <u>Fondo</u> istituito presso il <u>Ministero del lavoro e delle</u> politiche sociali pari a 5,5 milioni di euro per il 2016, 7 mln per il 2017, 7,5 mln per il 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. La definizione delle modalità di

attuazione di quanto previsto sono demandate, come nel caso precedente, ad apposito decreto ministeriale.

Il comma 278 istituisce <u>presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle <u>operazioni portuali</u> attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto, dotazione del suddetto (le cui prestazioni si aggiungono ai diritti generali e speciali riconosciuti in materia dall'ordinamento) è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.</u>

Il comma 279 posticipa al 31 dicembre 2016 (in luogo del 30 giugno 2015) il termine ultimo per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dell'attività lavorativa.

In sede di esame parlamentare è stata evidenziata l'opportunità di valutare la congruità delle risorse disponibili rispetto alle esigenze attese e, dall'altro, della predisposizione di un'apposita clausola di salvaguardia, da attivare nel caso si registri uno sforamento degli oneri rispetto agli stanziamenti. In relazione agli oneri correlati ai commi 274 e 275, si ritiene necessario acquisire i dati a supporto della quantificazione recata dall'allegato 3. Si evidenzia infine che la RT, trattandosi di oneri aventi natura previdenziale, dovrebbe recare una proiezione perlomeno decennale degli stessi.

## Art. 1 comma 292 - (Benefici per gli eredi dei malati di mesotelioma)

Il comma consente <u>l'accesso</u> alle prestazioni in favore dei malati di mesotelioma anche agli eredi dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso del 2015. Le prestazioni sono a valere sulle disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) istituito presso l'INAIL.

# Art. 1 comma 476 - (Risorse per bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale e Valle del Sacco)

La norma istituisce un <u>fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli</u> anni 2016, 2017 e 2018 da destinare:

- <u>5 milioni di euro</u> per ciascuno degli anni 2016 e 2017, agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco;
- <u>5 milioni di euro</u> per ciascuno degli anni 2016 e 2017, nonché a <u>10 milioni di euro</u> per l'anno 2018, <u>prioritariamente ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario</u> provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

# Art. 1 comma 716 - (Esclusione delle spese di bonifica ambientale dalle regole del pareggio di bilancio)

La norma esclude per l'anno 2016 dal saldo non negativo le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito, per un limite massimo di 20 milioni di euro.

Gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo, gli spazi finanziari di cui necessitano. In caso di richiesta complessiva superiore agli spazi finanziari disponibili, i medesimi saranno assegnati in proporzione alle richieste.

# Art. 1 comma 815 - (Attività di bonifica SIN "Bussi sul Tirino")

La norma è finalizzata ad avviare, entro il 30 giugno 2016, interventi per l'attività di bonifica e messa in sicurezza del Sito di interesse Nazionale Bussi sul Tirino, secondo le priorità e gli scopi di reindustrializzazione previsti dall'articolo 2, comma 3-octies, del decreto-legge n. 225 del 2010. A tale scopo, il commissario delegato, nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, è autorizzato all'emanazione di appositi bandi e all'utilizzo delle risorse destinate a tale fine al medesimo sito di interesse nazionale "Bussi sul Tirino", giacenti sulla contabilità speciale prevista dalla medesima ordinanza. Decorso il suddetto termine, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con propria ordinanza, disciplina la modalità della cessazione delle funzioni del Commissario delegato e stabilisce un termine per la chiusura della suddetta contabilità speciale. Le eventuali risorse residue sono versate in entrata al Ministero dell'ambiente, per essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma, per interventi di bonifica del Sito di interesse Nazionale "Bussi sul Tirino", individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione ai Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.

## Art. 1 comma 839 - (Fondo discariche abusive)

E' incrementata di <u>10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la dotazione del fondo</u> – di cui all'articolo 1, comma 113, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014, che aveva assegnato 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015) – per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. E' <u>demandata al Ministero dell'ambiente l'individuazione e la pubblicazione sul suo sito istituzionale di un cronoprogramma</u> degli interventi attuativi previsti nel piano, nonché l'indicazione progressiva degli interventi effettivamente realizzati.

#### PROTEZIONE CIVILE - FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AREE COLPITE DA EVENTI

Art. 1 commi da 441 a 453 e 456 - (Finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna del maggio 2012 e istituzione di Zone franche in alcuni comuni della Lombardia)

Concessi <u>ulteriori finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e</u> <u>Emilia del maggio 2012 e istituite le Zone franche nei centri storici di alcuni comuni della</u> Lombardia.

## In particolare:

- escluse per il 2016 dal saldo valido ai fini del pareggio di bilancio delle regioni e degli enti locali le spese che gli enti territoriali colpiti dal sisma del maggio 2012 hanno sostenuto per fronteggiare gli eventi sismici e la ricostruzione con le risorse derivanti da donazioni e dagli indennizzi assicurativi, nel limite massimo di 15 milioni di euro.
- esteso alle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse nei territori colpiti dal sisma <u>il finanziamento derivante dal bilancio dell'INAIL, attualmente destinato agli interventi di messa in sicurezza,</u> anche attraverso la loro ricostruzione, <u>dei capannoni e degli impianti industriali</u> a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto.
- <u>destinati alla messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola</u> nei territori colpiti dal sisma rispettivamente <u>3,5 milioni (Lombardia) e 1,5 milioni (Veneto).</u>
- <u>autorizzato il finanziamento di 70 milioni per il completamento del processo di ricostruzione del territorio della Lombardia</u> colpito dal sisma.
- istituite zone franche in alcuni comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 2012 e si delimitano le caratteristiche delle microimprese che possono beneficiare delle agevolazioni della zona franca.
- Altre agevolazioni fiscali individuate: esenzione dalle imposte sui redditi (fino a 100 mila euro), esenzione dall'IRAP (nel limite di 300 mila euro), esenzione IMU. Tali esenzioni sono concesse esclusivamente nell'anno 2016.

Le coperture per le misure sopra elencate sono state individuate riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012.

• Il comma 456 prevede che le rate dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 da corrispondere nell'anno 2016, sono pagate, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni. I mutui oggetto della disposizione in esame sono quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 e che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Sono esclusi da tale previsione i mutui il cui pagamento è stato differito da precedenti disposizioni di legge. Ai relativi oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

# Art. 1 commi 454 e 455 - (Riapertura di termini per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi eccezionali)

Sono differiti alcuni termini per consentire l'accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, previsti dal decreto-legge n. 51 del 2015. In particolare, si differisce al 29 febbraio 2016:

- il termine perentorio entro il quale le regioni possono deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici di eccezionale intensità che si sono verificati nel corso dell'anno 2014 e fino a maggio 2015;
- la possibilità per le imprese della pesca di presentare domande per accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura per gli eventi verificatesi fino al 31 luglio 2015.

Infine, si prevede la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) anche per la concessione delle garanzie e degli aiuti per l'accesso al credito erogati dall'ISMEA in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

# Art. 1 comma 457 - (Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dai recenti eventi sismici)

La norma estende all'anno 2016 la disposizione che prevede, in favore dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana, la limitazione al 50% del taglio previsto a titolo di Fondo di solidarietà comunale, quale contributo alla finanza pubblica disposto a decorrere dal 2015 dalla legge di stabilità 2015, già applicata con riferimento all'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa.

# Art. 1 commi da 458 a 465 - (Risarcimento ai familiari delle vittime dell'alluvione di Sarno del 1998)

Sono introdotte <u>disposizioni finalizzate a consentire al Dipartimento della Protezione civile di provvedere a speciali elargizioni, in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione del 5 maggio 1998 a Sarno,</u> a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno. I medesimi commi disciplinano l'individuazione dei soggetti beneficiari e delle quote ad essi spettanti. Autorizzata la spesa di <u>7,5 milioni per ciascuno degli anni 2016-2017.</u>

## Art. 1 comma 488 - (Proroga contabilità speciale alluvione Veneto 2010)

Il dispositivo proroga al 31 dicembre 2016 la durata della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010 (contabilità n. 5458, di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013). Tale proroga è finalizzata anche a consentire l'attuazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, a cui provvede il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto.

## Art. 1 comma 975 - (Interventi di ANAS negli stati di emergenza)

La norma prevede che nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ANAS è autorizzata, sentita la protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe assicurato che gli interventi da parte di ANAS S.p.A. previsti dalla norma siano svolti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **AEROPORTI**

### Art. 1 comma 486 - (Finanziamento per i collegamenti aerei con la Sicilia)

La <u>norma attribuisce alla Regione Sicilia 20 milioni di euro per il 2016 per i collegamenti aerei da e per la Sicilia, a favore del diritto alla mobilità insulare anche per i passeggeri non residenti.</u> Le risorse vanno impiegate in osservanza delle disposizioni europee e nazionali sugli oneri di servizio pubblico infracomunitario.

#### **SPORT**

# Art. 1 commi 407- 408

Il comma 407 attribuisce, a decorrere dall'anno 2016, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport, una quota pari a 500.000 euro del contributo, e successivi rifinanziamenti, al programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, «Special Olympics Italia».

Il comma 408 prevede, per l'attuazione del programma internazionale Special Olympics Italia di al cui comma precedente, l'incremento del contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

#### Art. 1 comma 991

Il comma stabilisce che al CONI è assegnato un contributo pari a € 2 mln per il 2016, ed € 8 mln per il 2017 con vincolo di destinazione in favore delle attività del Comitato promotore per le Olimpiadi di "Roma 2024".

#### Art. 1 comma 479

Il comma prevede, al fine di assicurare l'efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti che non si applichino alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico delle amministrazioni pubbliche.

#### Art.1 comma 341

In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, e per l'immagine del Paese in ambito internazionale, il comma autorizza l'ACI-Automobile club d'Italia a sostenere la spesa per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Le risorse potranno essere attinte da tutte quelle iscritte complessivamente nel bilancio dell'Aci.

### Art. 1 comma 60

Il comma estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di ottenere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato. Detta estensione si applica alle associazioni che non abbiano fini di lucro, che siano affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dalla vigenti leggi e che svolgano attività sportiva dilettantistica come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti.

### SICUREZZA DELLE PERIFERIE/URBANA

#### Art.1 commi 974-978

Il comma prevede per l'anno 2016 l'istituzione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di seguito denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.

Entro il 1° marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti alla Presidenza del Consiglio sulla base di modalità e contenuti da definirsi con un DPCM entro il 31 gennaio (comma 975).

Le risorse vengono assegnate, attraverso la stipula di convenzioni o accordi di programma, sulla base di un'istruttoria svolta da un Nucleo di valutazione appositamente costituito presso la Presidenza del Consiglio (Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, commi 976-977).

Il Programma si avvale di un **fondo di 500 milioni** (comma 978) istituito "per il 2016".

#### PARI OPPORTUNITA'

#### Art. 1 commi 790 e 791

Il **comma 790** dispone che in applicazione della direttiva europea in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, nelle aziende sanitarie e ospedaliere è istituito un percorso di protezione denominato "**Percorso di tutela delle vittime di violenza**" con l'obiettivo di tutelare le persone vulnerabili vittime di violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking).

All'istituzione del Percorso si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Il **comma 791** stabilisce che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite a livello nazionale le **linee guida** istituite con l'obiettivo di rendere operativo il Percorso di tutela delle vittime di violenza, anche in raccordo con quanto previsto dal *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*.

Contestualmente al Percorso di tutela delle vittime di violenza, le linee guida prevedono l'istituzione di gruppi multidisciplinari che hanno l'obiettivo di fornire assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale nel caso in cui la vittima intenda denunciare la violenza e di assicurare la presa in carico della vittima da parte dei servizi di assistenza in collaborazione con i Centri antiviolenza.

## Gli allegati alla Legge di Stabilità 2016

Tabella C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità

Il **Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità** ammonta a euro 12.099.591 per il 2016 e a euro 10.621.990 per le annualità 2017 e 2018.

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza e al sostegno alle donne vittime di violenza ammonta a euro 9.007,627 per il 2016, a euro 9.057,403 per il 2017 e a euro 9.057,403 per il 2018.

## BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'ORGANIZZATA

### Art. 1 Commi 192-198

I commi da 192 a 194 individuano interventi volti a valorizzare i beni, anche aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il **comma 192** prevede che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuova specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze anche interne.

Il **comma 193** destina <u>5 milioni di euro</u> per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 per la realizzazione di tali misure.

Gli enti interessati, come previsto dal **comma 194,** possono pianificare specifiche azioni per la valorizzazione dei beni nell'ambito le risorse finanziarie dei PON "Governance e capacità istituzionale" e "Legalità" attuativi dei fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020, nonché le risorse previste per i programmi di azione e coesione complementari alla programmazione europea.

Il **comma 195** stanzia **10 milioni di euro** per ciascun anno del triennio 2016-2018 al fine di **assicurare la continuità del credito alle aziende** confiscate alla criminalità organizzata per i delitti di particolare allarme sociale di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., e nei procedimenti di prevenzione patrimoniale antimafia.

Il **comma 196** prevede che le risorse stanziate confluiscano per 3 milioni di euro annui, in un'apposita Sezione del Fondo di garanzia per le PMI e, per 7 milioni di euro annui un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile.

Il **comma 197** demanda a un decreto interministeriale la determinazione dei limiti, criteri e modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti. In caso di revoca del provvedimento, l'avente diritto è tenuto – quale condizione per la restituzione dell'azienda - a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione del Fondo di garanzia PMI a seguito dell'eventuale escussione della garanzia stessa.

#### **UFFICI GIUDIZIARI**

#### Art. 1 Comma 617

Il comma 617, alla **lettera a)**, amplia di un ulteriore anno il **termine fissato dall'articolo 21-quinquies** del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 del 2015, fino **al 31 dicembre 2016**. Entro tale data gli uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti della Convenzione Quadro stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'ANCI il 27 agosto u.s. Ciò è avvenuto in considerazione dell'esperienza pluriennale maturata dai Comuni e delle necessità espresse dall'amministrazione della giustizia.

Le disposizioni del suddetto articolo sono maturate nell'ambito del trasferimento dai Comuni al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie di funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 disposto dalla Legge di stabilità 2015 a decorrere dal 1 settembre 2015.

La **lettera b)** aumenta dal 15 al 20% per l'anno 2016 il valore massimo dei servizi forniti nell'ambito delle convenzioni, calcolato con riferimento alla dotazione del capitolo di spesa del Ministero della Giustizia, appositamente costituito per l'esercizio diretto dei servizi e degli acquisti già forniti dai Comuni.

Permane immutata la situazione circa i crediti pregressi, pari a circa 700 milioni di euro vantati dai Comuni verso lo Stato: in tal senso, l'Anci ha chiesto di costituire un fondo pluriennale che ne consenta di smaltire tale credito.

#### **DETENUTI**

Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale

#### Art. 1 Comma 312

Per il biennio 2016-2017, in via sperimentale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere derivante dall'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore di soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.

## MADE IN ITALY E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

#### Art. 1 Comma 370

Il comma 370 prevede uno stanziamento di **51 milioni di euro per l'anno 2016 per il potenziamento delle azioni dell'ICE** - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano straordinario per la promozione del made in Italy, di cui 1 milione di euro è specificamente destinato al finanziamento dell'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero per sostenere le piccole e medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell'italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.

# PROROGA OPERAZIONE STRADE SICURE E RICOGNIZIONE PERSONALE DI POLIZIA

#### Art. 1 Commi 472-474

I commi 472 e 473 prorogano fino al 31 dicembre 2016 e limitatamente a 4.800 unità l'operatività del piano di impiego inerente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Ciò al fine di la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (- anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania.

Il **comma 474** dispone che il Ministro dell'interno entro il 31 marzo 2016, effettui la ricognizione del personale di polizia assegnato a funzioni amministrative o di scorta personale, al fine di valutarne l'eventuale assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio.

## **CODICE DELLA STRADA**

Accertamento delle violazioni del codice della strada con apparecchiature di rilevamento

#### Art. 1 Comma 597

Il comma 597 interviene sull'art. 201, comma 1 bis del Codice della Strada modificando l'elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento: si aggiungono le revisioni dei veicoli (art. 80) l'assicurazione RC auto (art. 193) e le violazioni della massa complessiva dei veicoli e rimorchi (art. 167 Cds).

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI**

I commi da 918 a 946 e 948 contengono disposizioni in materia di giochi. In particolare:

### art. 1 Comma 936

Il comma 936 stabilisce che entro il 30 aprile 2016 la Conferenza unificata Stato Regioni ed enti locali deve definire le caratteristiche dei punti vendita di gioco nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari.